

PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 2002, il giorno 25/11

presso la sede della Provincia di Arezzo

Piazza della Libertà'

n. 3, sono presenti:

i quali concordano e sottoscrivono quanto segue relativamente alla destinazione del fondo criteri per l'incentivazione della produttività anno 2002.

1. Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane

Il fondo per lo sviluppo delle risorse umane relativo all'anno 2002 – costituito ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 1998-2001 – è pari all'ammontare di euro 1.369.986,37 come indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane

- Il fondo anzidetto, relativo all'anno 2002, viene destinato - ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1998-2001 al finanziamento:

- della produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi;
- della progressione economica orizzontale;
- della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati delle aree delle posizioni organizzative;
- dell'organizzazione del lavoro: disagio; turni; reperibilità; maneggio valori, ecc.; responsabilità categorie B e C; responsabilità categoria D.

- Sull'ammontare complessivo del fondo in oggetto di complessive euro 1.369.986,37 viene imputato in via prioritaria quanto segue e con le seguenti modalità:

a) euro 79.862,00 quale somma destinata al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, da utilizzare secondo le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Provinciale;

b) conferma della somma di euro **60.584,00** per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno delle categorie A,B e C - ex art. 17, comma 2', lett. e) del CCNL 1.4.1999 (secondo le modalità stabilite nel precedente contratto decentrato anno 2001), nonché dell'indennità per maneggio valori secondo i seguenti criteri:

- per maneggio valori annuo da 50.000 a 150.000 euro: indennità giornaliera pari a 0,52;

- per maneggio valori annuo da 150.000 a 300.000 euro: indennità giornaliera pari a 1,032;

- per maneggio valori annuo di oltre 300.000 euro: indennità giornaliera pari a 1,55;

c) conferma della somma destinata alla corresponsione del livello economico differenziato, pari a euro **62.636,00**;

d) conferma della somma necessaria alla corresponsione alle cat. D3 dell' indennità di cui all'art. 37, comma 4' del CCNL 6.7.1995, pari a euro **31.590,00**;

d) euro **273.634,00** destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali; f) destinazione della somma di euro **62.950,00** per finanziare le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato);

g) euro **181.000,00** per il compenso del progetto di "pronto intervento" sulle strade, da riconoscere secondo i criteri dello specifico accordo decentrato;

h) la restante somma di euro 617.730, 37 quale fondo destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo i seguenti criteri:

1) destinazione di complessivi euro **52.000,00** a titolo di compenso delle particolari posizioni di lavoro e responsabilità (ex art. 17, comma 2', lett. f) del CCNL 1.4.1999) riconosciute a tutti i dipendenti ascritti alla categoria D3/D4/D5 - nella misura individuale di euro 515 - ed ai dipendenti ascritti alla categoria D1/D2/D3 - nella misura individuale di euro 360.

2) la restante somma di euro 565.730, 37 nel modo seguente:

- il 50% su valutazione dirigenziale espressa con le stesse modalità anno 2001, con criteri di parametrizzazione per categoria e posizione economica così come definiti nell'anno precedente;
- il 50% in base a progetti ed obiettivi che tengano conto in modo significativo dei processi di riorganizzazione e dei reali incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi erogati.
- Per i lavoratori in regime lavorativo a tempo parziale, si concorda di distinguere le situazioni lavorative a tempo parziale scelte dal dipendente avvalendosi della possibilità di cui all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni (part time finalizzato all'esercizio della seconda attività lavorativa) da tutte le altre situazioni lavorative a tempo parziale, stabilendo che solo nel primo caso la somma da riconoscere sia ridotta in misura corrispondente alla riduzione della prestazione lavorativa. Resta comunque salva la possibilità da parte dei dirigenti responsabili di tenere conto dell'effettivo grado di partecipazione dei dipendenti con regime lavorativo a tempo parziale ai progetti ed obiettivi del Servizio.
- Viene concordata la corresponsione a titolo di anticipazione produttività anno 2002 - entro il mese di dicembre - di euro 500,00 per ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato da almeno 12 mesi, che non abbia beneficiato di erogazioni mensili a tale titolo ed in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno.
- Il saldo delle competenze è fissato entro il mese di marzo 2003.
- Gli eventuali risparmi che si verificassero con l'applicazione delle presenti disposizioni andranno a confluire nel fondo anno 2003.